CARIGE VITA NUOVA ASSICURAZIONI

GRUPPO BANCA CARIGE

Compagnia di Assicurazione Vita facente parte
del Gruppo Banca Carige

# RISPARMIO ASSICURATO

# LINEA GARANTITA

# FASCICOLO INFORMATIVO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMI UNICI RICORRENTI

Il presente Fascicolo contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Interna Separata, il Glossario ed il Modulo di Proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

Ediz. Dicembre 2005

## SOMMARIO

**Parte 1)** **SCHEDA SINTETICA**

**Parte 2)** **NOTA INFORMATIVA**

**Parte 3)** **CONDIZIONI CONTRATTUALI COMPRENSIVE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA**

**Parte 4)** **GLOSSARIO**

**Parte 5)** **MODULO PROPOSTA/POLIZZA**

**Parte 1) SCHEDA SINTETICA**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA FORMA A VITA INTERA A PREMI UNICI RICORRENTI**

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

***La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.***

## 1. Informazioni generali

**1.a) Impresa di assicurazione:** Carige Vita Nuova S.p.A., Gruppo Banca Carige

**1.b) Denominazione del contratto:** Risparmio Assicurato - Linea Garantita

**1.c) Tipologia del contratto: "Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi".**

**1.d) Durata:**
Il contratto a vita intera si estingue a seguito del decesso dell'Assicurato.
**È possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.**
Il riscatto parziale è possibile a condizione che il capitale assicurato residuo non sia inferiore a 2.600 euro.

**1.e) Pagamento dei premi**
I premi sono dovuti con la cadenza scelta dal Contraente per il periodo pattuito e comunque non oltre la morte dell'Assicurato (premio ricorrente).
La frequenza dei versamenti ricorrenti può essere:
- annuale nella misura minima di euro 900,00;
- semestrale nella misura minima di euro 450,00;
- mensile nella misura minima di euro 75,00.

La durata del piano dei versamenti è fissata con un minimo di 5 anni; nel corso della vita contrattuale il piano può essere sospeso, modificato, o prolungato.
Il contratto riconosce la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi occasionali, indipendenti dalla misura dei versamenti periodici fissata dal piano.

## 2. Caratteristiche del contratto

Con il presente contratto di assicurazione nella forma a vita intera a premi unici ricorrenti il Contraente ha la possibilità di investire i premi versati, al netto dei costi gravanti sugli stessi, in una Gestione Separata della Società; a fronte dell'investimento beneficerà del consolidamento del capitale rivalutato annualmente. La presente forma assicurativa riconosce una copertura in caso morte ovvero in caso di decesso dell'Assicurato al Beneficiario designato in polizza verrà liquidato il capitale assicurato rivalutato secondo le modalità di cui al punto 5 della Nota Informativa.
La parte di premio versato trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato al decesso dell'Assicurato.
Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto nella sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

**L'Impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

## 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

**Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:**
**Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato**
In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, si ha il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.
Il contratto prevede un tasso d'interesse minimo garantito pari al 2% consolidato ad ogni ricorrenza anniversaria di polizza.
La partecipazione agli utili, annualmente dichiarata al Contraente e definitivamente acquisita dal contratto, si determina in funzione di un tasso annuo pari all'85% del tasso annuo di rendimento conseguito dalla Gestione Interna Separata Norvita purchè il residuo 15% sia almeno pari allo 0,75% annuo (percentuale minima trattenuta dalla Compagnia).
In caso di riscatto, limitatamente ai primi anni di vita del contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

**Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 2 delle Condizioni Contrattuali.**

## 4. Costi

**L'Impresa al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.**

**I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.**

**Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".**
**Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.**

**A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1% significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino alla scadenza.**

**Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.**

**Il Costo percentuale medio annuo è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.**

GESTIONE SEPARATA "NORVITA"
Sesso ed età: qualsiasi

| Durata dell'operazione assicurativa | Costo Percentuale Medio Annuo | | |
|---|---|---|---|
| | Premio unico ricorrente: euro 900 | Premio unico ricorrente: euro 1.500 | Premio unico ricorrente euro 3.000 |
| 5 | 2,30% | 2,30% | 2,30% |
| 10 | 1,58% | 1,58% | 1,58% |
| 15 | 1,30% | 1,30% | 1,30% |
| 20 | 1,16% | 1,16% | 1,16% |
| 25 | 1,08% | 1,08% | 1,08% |

## 5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Interna Separata

**In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "Norvita" negli ultimi cinque anni e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.**

| Anno | Rendimento realizzato dalla gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati | Tasso di rendimento dei titoli a lungo termine | Inflazione |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6,00% | 5,10% | 5,57% | 2,6% |
| 2001 | 4,84% | 4,09% | 4,93% | 2,7% |
| 2002 | 4,18% | 3,43% | 4,67% | 2,5% |
| 2003 | 4,91% | 4,16% | 3,73% | 2,5% |
| 2004 | 4,16% | 3,41% | 3,59% | 2% |

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## 6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

**Carige Vita Nuova S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.**

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.
L'Amministratore Delegato

**Parte 2) NOTA INFORMATIVA**

***La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.***

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

**A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**
**B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE**
**C) INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA**
**D) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE**
**E) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**
**F) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI**

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

Carige Vita Nuova S.p.A. - con sede legale in Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 Genova - Italia, Gruppo Banca Carige, telefono 010.5498.1, sito internet www.carigevitanuova.it, e-mail: info@carigevitanuova.it - è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 14.03.1973, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.04.1973 n. 103.
La società di revisione di Carige Vita Nuova S.p.A., alla data di redazione della presente Nota Informativa, è:
*BDO Sala Scelsi Farina*
*Società di Revisione per Azioni*
*Via Andrea Appiani, 12*
*20121 Milano*

### 2. Conflitto di interessi

Con riferimento alla presente forma contrattuale una situazione di conflitto di interesse potrebbe ingenerarsi allorquando altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa di assicurazione siano delegati a svolgere la gestione del fondo o emettano strumenti finanziari nei quali siano investiti i premi versati.
La quota massima detenibile di strumenti finanziari della specie è, come si evince dal Regolamento della Gestione Interna Separata, soggetta ad un limite superiore pari a 5% che l'impresa intende rispettare a tutela dei contraenti.
L'impresa, pur in presenza di conflitto di interesse, si impegna ad operare in modo da non recare pregiudizio ai contraenti.

## B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

### 3. Prestazioni assicurative

La forma assicurativa Risparmio Assicurato – Linea Garantita non prevede una scadenza della garanzia e pertanto il contratto rimane in vigore per tutta la vita dell'Assicurato. Si estingue solo al momento del decesso dell'Assicurato oppure quando il Contraente ne chiede la risoluzione.
Il contratto può essere stipulato a partire dall'età di 18 anni e fino a 89 anni compiuti.

*PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO*

Il contratto qui descritto è un contratto di assicurazione sulla vita nella forma a Vita Intera in cui la Società si impegna a pagare ai Beneficiari designati in polizza alla morte dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi, un capitale assicurato rivalutato per tener conto delle rivalutazioni maturate in base all'effettivo risultato conseguito dalla Gestione Interna Separata fino al momento del decesso.
La prestazione da liquidare in caso di morte dell'Assicurato, in qualunque epoca essa avvenga, è pari al capitale assicurato, costituito progressivamente in funzione dei premi versati dal Contraente, al netto dei costi gravanti sui premi, rivalutato alla ricorrenza mensile della data di decorrenza che precede o coincide con la data del decesso.
Il contratto prevede un tasso d'interesse minimo garantito pari al 2% consolidato ad ogni ricorrenza anniversaria di polizza.

### 4. Premi

Il presente contratto prevede la corresponsione alla Compagnia dei premi ricorrenti indicati in polizza, con cadenza prescelta dal Contraente e per la durata pattuita (durata piano dei versamenti).
I premi pagati dal Contraente sono determinati in relazione alle garanzie prestate e al loro ammontare e sono indipendenti dall'età all'ingresso, dal sesso dell'Assicurato e dalla durata del piano dei versamenti.
La scelta della durata del piano dei versamenti va effettuata in relazione agli obiettivi di investimento perseguiti compatibilmente con l'età dell'Assicurato e con un minimo di cinque anni e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.
Il Contraente ha la facoltà di scegliere la frequenza dei versamenti e nel corso della vita contrattuale può sospendere, modificare, riprendere o prolungare il piano dei versamenti.
La frequenza dei versamenti ricorrenti può essere:
- annuale nella misura minima di euro 900,00;
- semestrale nella misura minima di euro 450,00;
- mensile nella misura minima di euro 75,00.

È facoltà del Contraente sospendere in qualsiasi momento il versamento dei premi mantenendo in vigore il contratto fino al decesso dell'Assicurato per un capitale determinato in funzione dei premi versati e che resta acquisito e continua a rivalutarsi. È dunque ammessa la sospensione dei versamenti quand'anche il Contraente abbia corrisposto un solo versamento tra quelli indicati in polizza.
È inoltre prevista la possibilità di effettuare versamenti integrativi in qualsiasi momento della vita del contratto e senza modificare la frequenza e l'entità dei premi ricorrenti originariamente stabiliti; per ciascun versa-

mento integrativo, gli oneri di gestione saranno pari a quelli previsti per i premi unici ricorrenti di pari ammontare.

Il Contraente, previa corresponsione dei premi, può riscattare il contratto trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto stesso.

Modalità di pagamento dei premi
I versamenti devono essere effettuati mediante addebito sul c/c del Contraente, presso la Banca aderente al Gruppo Banca Carige, a favore di Carige Vita Nuova S.p.A. Il versamento viene considerato acquisito alla data di valuta riconosciuta dalla Banca ordinataria.
La Compagnia non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alla suddetta forma di pagamento.
Nel caso in cui il Contraente estingua il conto corrente bancario presso la banca appartenente al Gruppo Banca Carige, i versamenti potranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario accreditando c/c dell'Agenzia Generale Carige Vita Nuova S.p.A. specificamente incaricata.

**5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**
La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Compagnia e denominata Gestione Speciale Norvita, di seguito indicata con la sigla "Norvita". Per ulteriori informazioni sulla stessa si rinvia alla sezione C della presente Nota Informativa.

Il capitale assicurato è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente in polizza con i versamenti effettuati dal Contraente.
L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale derivante dal versamento di ciascun premio corrisponde all'importo del premio versato al netto del caricamento di gestione.
Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato verrà adeguato a partire dal capitale assicurato in vigore all'ultima epoca di rivalutazione intervenuta sul contratto sulla base di un tasso annuo pari all'85% del tasso annuo di rendimento conseguito dalla gestione separata, purché il residuo 15% sia almeno pari allo 0,75% annuo che rappresenta la percentuale minima trattenuta dalla Compagnia.
Al capitale assicurato così rivalutato andranno sommate le "quote" di capitale acquisite con i versamenti integrativi e la "quota" di capitale acquisita con il versamento del premio in scadenza alla data di rivalutazione.
Il contratto prevede il riconoscimento di un tasso d'interesse minimo garantito pari al 2% consolidato ad ogni ricorrenza anniversaria di polizza.

Con la sottoscrizione del presente contratto si acquisisce la certezza dei risultati via via raggiunti in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite operando un consolidamento annuale dei benefici derivanti dalla gestione interna separata.
Il meccanismo di rivalutazione delle prestazioni è evidenziato mediante il Progetto esemplificativo contenuto alla Sezione F. Si sottolinea come i valori in esso esposti derivino da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e che gli stessi sono espressi in valuta corrente, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.
La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

**6. Opzioni di contratto**
Il contratto non riconosce al Contraente la facoltà di esercitare opzioni contrattuali.

## C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

**7. Gestione Interna Separata**
La Società determina il rendimento annuo da attribuire alla polizza sulla scorta del rendimento registrato dalle attività facenti parte della Gestione Interna Separata "Norvita".
La valuta di denominazione è l'euro.
Lo stile gestionale adottato dalla gestione Norvita è finalizzato, posta la conservazione del capitale investito, alla massimizzazione del rendimento delle attività finanziarie acquisite nel rispetto di un profilo di rischio contenuto.
Il periodo d'osservazione utile al fine della determinazione del rendimento annuo della Norvita inizia il 1 novembre e termina al 31 ottobre dell'anno successivo.
La Gestione Interna Separata Norvita investe in obbligazioni ed in altri titoli a reddito fisso (titoli di stato, altre obbligazioni quotate e non quotate) nonché in altri attivi patrimoniali (azioni, quote di O.I.C.R. e liquidità). Le obbligazioni e i titoli a reddito fisso rappresentano la componente prevalente degli investimenti.
La Gestione Interna Separata Norvita può investire in misura contenuta in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione.
In termini percentuali la quota che, nell'ambito degli investimenti realizzati dalla Gestione Interna Separata Norvita, può essere attribuita a strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa d'assicurazione, oscilla tra lo zero e il 5 per cento.
Il Contraente ha facoltà di richiedere alla Compagnia un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la Norvita.
La gestione della Norvita è annualmente sottoposta a certificazione da parte della Società BDO Sala Scelsi Farina, iscritta all'albo di cui al D.Lgs. 24/02/98 n. 58 la quale attesta la rispondenza della Norvita a quanto indicato nel Regolamento della suddetta gestione separata.
Per contenuti più approfonditi sulla Gestione Norvita si rinvia al Regolamento della Gestione Speciale contenuto nel presente fascicolo informativo.

## D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

### 8. Costi

### 8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1. Costi gravanti sui premi

| Ammontare del premio lordo versato | | Caricamenti di gestione |
|---|---|---|
| euro | | % |
| Da | A | |
| 0 | 49.999,99 | 4,50 |
| 50.000,00 | 249.999,99 | 3,50 |
| 250.000,00 | 499.999,99 | 2,50 |
| 500.000,00 | oltre | 1,50 |

8.1.2. Costi per riscatto

| Tempo trascorso in anni interi dalla data di decorrenza | Penalizzazione (in %) da applicare al valore del capitale maturato |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1 |
| 5 e oltre | 0 |

### 8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

| | |
|---|---|
| **Percentuale trattenuta dall'impresa sul rendimento conseguito dalla gestione interna** | 15% |
| **Percentuale minima trattenuta** | 0,75% |

### 9. Misure e modalità di eventuali sconti

Il presente contratto non prevede sconti.

### 10.Regime fiscale

*Imposta sui premi*

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono, al momento della stipulazione del presente contratto, soggetti ad imposta.

*Detrazione fiscale dei premi*

Le assicurazioni sulla vita come la presente non danno diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

*Tassazione delle somme assicurate*

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato. Negli altri casi le somme liquidate vengono assoggettate, al momento della erogazione della prestazione (riscatto totale o parziale) ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 12,50% della differenza tra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati.

*Non pignorabilità e non sequestrabilità*

Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili (art. 1923 C.C.)

*Diritto proprio del Beneficiario*

Per effetto della designazione fatta dal Contraente, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. In particolare ciò significa che le somme percepite a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 C.C.).

## E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### 11.Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende perfezionato, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito, nel momento in cui la Proposta/Polizza è stata sottoscritta dalla Società, dal Contraente e dall'Assicurato.

Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio pattuito.

### 12.Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il contratto si estingue:

- in caso di esercizio del diritto di recesso;
- a seguito dell'esercizio del riscatto totale;
- in caso di decesso dell'Assicurato.

Il Contraente ha facoltà di sospendere il piano dei versamenti in qualsiasi momento della vita del contratto; in tal caso il contratto resterà in essere per il capitale maturato alla data di sospensione. Quest'ultimo continuerà a rivalutarsi con le stesse modalità stabilite dalla Clausola di Rivalutazione.

Inoltre il Contraente può riprendere il piano dei versamenti in qualsiasi momento senza obbligo di pagare i premi arretrati e modificare eventualmente l'ammontare dei premi ricorrenti.

### 13.Riscatto e riduzione

Il contratto riconosce un valore di riscatto. Il valore di riscatto si ottiene applicando al capitale assicurato, rivalutato alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di richiesta del riscatto, le percentuali indicate nella tabella seguente che variano in funzione degli anni trascorsi dal data di decorrenza.

| Tempo trascorso in anni interi dalla data di decorrenza | Valore di riscatto (in %) da applicare al valore del capitale maturato |
|---|---|
| 1 | 96 |
| 2 | 97 |
| 3 | 98 |
| 4 | 99 |
| 5 e oltre | 100 |

**Esiste la possibilità, limitatamente ai primi anni di vita del contratto, che i valori sopra citati risultino inferiori ai premi versati.**

Il Contraente ha facoltà di sospendere il piano dei versamenti in qualsiasi momento della vita del contratto; in tal caso il contratto resterà in essere per il capitale maturato alla data di sospensione. Pertanto il presente contratto non prevede un valore di riduzione.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione F per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto, precisando che i valori puntuali saranno contenuti nel progetto personalizzato.

Il Cliente che voglia informazioni sul valore di riscatto può rivolgersi a

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio Bancassicurazione
Via Gabriele D'Annunzio, 41
16121 GENOVA GE
*Tel 54.98.1; Fax 54.98.540*
*e-mail info@carigevitanuova.it*

**14.Revoca della proposta**
La presente tipologia contrattuale, perfezionandosi alla sottoscrizione della Proposta/Polizza, non prevede il diritto di revoca da parte del Contraente.

**15.Diritto di recesso**
Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs 174/95, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il contratto è concluso alla data di sottoscrizione della Proposta/Polizza e dato l'ordine di addebito della prima rata di premio sul c/c del Contraente presso la Banca aderente al Gruppo Banca Carige che gestisce il contratto.
Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:

*CARIGE VITA NUOVA S.P.A.*
*Ufficio Gestione Portafoglio Bancassicurazione*
*Via G. D'Annunzio 41*
*16121 GENOVA GE*

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) il premio versato.

**16.Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni**
I pagamenti dovuti dalla Compagnia ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della documentazione prevista all'art. 10 delle Condizioni Contrattuali.
La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto. Per ogni diritto di credito derivante dal contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto sia del Contraente che dei Beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

**17.Legge applicabile al contratto**
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

**18.Lingua in cui è redatto il contratto**
Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

**19.Reclami**
***Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Società Carige Vita Nuova S.p.A., Ufficio Revisori Interni, Viale Certosa, 222 - 20156 Milano Fax 02.45.402.429, ovvero all'indirizzo e-mail reclami@carigevitanuova.it.***
***Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06 421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.***
***In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.***

**20.Ulteriore informativa disponibile per il Contraente**
La Compagnia si impegna a consegnare, prima della sottoscrizione del contratto, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, che è comunque disponibile sul sito.

**21.Informativa in corso di contratto**
La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni dei contenuti della Nota Informativa o del Regolamento della Gestione Interna Separata, anche se intervenute per effetto di modifiche della normativa successive alla conclusione del contratto.

La Compagnia si impegna ad inviare al Contraente, entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni Contrattuali per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;

- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dall'impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

## F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

**"La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità dei versamenti, sesso ed età dell'assicurato.**
**Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:**

**a) il tasso di rendimento <u>minimo garantito</u> contrattualmente;**
**b) <u>una ipotesi</u> di rendimento annuo costante stabilito dall'Isvap e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%".**
La misura di rivalutazione è ottenuta applicando al tasso di rendimento l'aliquota di partecipazione prevista considerando il minimo trattenuto dalla Società.

**"I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili".**

**<u>"I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa.</u> Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate".**

**Il prodotto Risparmio Assicurato-Linea Garantita si caratterizza per la facoltà che il Contraente ha di sospendere il piano dei versamenti in qualsiasi momento della vita del Contratto, il quale resterà in vigore per il capitale maturato alla data di sospensione. Pertanto il Contratto non prevede alcun valore di riduzione.**

Le prestazioni indicate nelle tabelle sotto riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI RISCATTO IN BASE A:

A) IPOTESI DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
- Tasso di rendimento minimo garantito: 2%
- Età dell'Assicurato: qualsiasi;
- Sesso dell'Assicurato: maschio/femmina;
- Durata: 15

| Anni trascorsi | Premio unico ricorrente | Cumulo dei premi | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 974,10 | 935,14 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 | 1.967,68 | 1.908,65 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.981,14 | 2.921,51 |
| 4 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.014,86 | 3.974,71 |
| 5 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.069,26 | 5.069,26 |
| 6 | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.144,74 | 6.144,74 |
| 7 | 1.000,00 | 7.000,00 | 7.241,74 | 7.241,74 |
| 8 | 1.000,00 | 8.000,00 | 8.360,67 | 8.360,67 |
| 9 | 1.000,00 | 9.000,00 | 9.501,99 | 9.501,99 |
| 10 | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.666,13 | 10.666,13 |
| 11 | 1.000,00 | 11.000,00 | 11.853,55 | 11.853,55 |
| 12 | 1.000,00 | 12.000,00 | 13.064,72 | 13.064,72 |
| 13 | 1.000,00 | 13.000,00 | 14.300,12 | 14.300,12 |
| 14 | 1.000,00 | 14.000,00 | 15.560,22 | 15.560,22 |
| 15 | 1.000,00 | 15.000,00 | 16.845,52 | 16.845,52 |

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Età dell'Assicurato: qualsiasi;
- Sesso dell'Assicurato: maschio/femmina;
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,25%
  (85% del tasso di rendimento finanziario purché il residuo 15% sia almeno pari allo 0,75% percentuale minima trattenuta dalla Compagnia)
- Durata: 15

| Anni trascorsi | Premio unico ricorrente | Cumulo dei premi | Capitale assicurato alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 986,04 | 946,60 |
| 2 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.004,12 | 1.944,00 |
| 3 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.055,29 | 2.994,19 |
| 4 | 1.000,00 | 4.000,00 | 4.140,63 | 4.099,22 |
| 5 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.261,24 | 5.261,24 |
| 6 | 1.000,00 | 6.000,00 | 6.418,27 | 6.418,27 |
| 7 | 1.000,00 | 7.000,00 | 7.612,90 | 7.612,90 |
| 8 | 1.000,00 | 8.000,00 | 8.846,35 | 8.846,35 |
| 9 | 1.000,00 | 9.000,00 | 10.119,90 | 10.119,90 |
| 10 | 1.000,00 | 10.000,00 | 11.434,83 | 11.434,83 |
| 11 | 1.000,00 | 11.000,00 | 12.792,50 | 12.792,50 |
| 12 | 1.000,00 | 12.000,00 | 14.194,30 | 14.194,30 |
| 13 | 1.000,00 | 13.000,00 | 15.641,65 | 15.641,65 |
| 14 | 1.000,00 | 14.000,00 | 17.136,04 | 17.136,04 |
| 15 | 1.000,00 | 15.000,00 | 18.679,00 | 18.679,00 |

Carige Vita Nuova S.p.A. consegnerà il progetto esemplificativo delle prestazioni rielaborato in forma personalizzata in base ai dati dell'Assicurato prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza.

***Carige Vita Nuova S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.***

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.
L'Amministratore Delegato



**Parte 3) CONDIZIONI CONTRATTUALI**

**Art. 1 Prestazioni garantite**

Il presente contratto di assicurazione sulla vita, a premi unici ricorrenti, garantisce:
- un capitale, in caso di morte dell'Assicurato in qualunque epoca essa avvenga, costituito progressivamente in funzione dei premi versati dal Contraente, come precisato nel successivo Art. 2, rivalutato alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data del decesso;
- un valore di riscatto, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, calcolato con le modalità indicate all'Art. 4;
- la possibilità di ottenere riscatti parziali, sempre con le modalità precisate all'Art. 4.

**Art. 2 Definizione, determinazione e rivalutazione del capitale assicurato**

Il capitale assicurato è costituito dalla somma delle "quote" di capitale acquisite progressivamente in polizza con i versamenti effettuati dal Contraente.
L'ammontare di ciascuna "quota" di capitale derivante dal versamento di ciascun premio corrisponde all'importo del premio versato al netto dei caricamenti di gestione indicati al successivo Art. 9.
Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza del contratto il capitale assicurato viene rivalutato dalla Società.
Il capitale rivalutato si ottiene sommando al capitale assicurato in vigore alla ricorrenza precedente, i seguenti importi:
- la rivalutazione calcolata nella misura e secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite con versamenti integrativi effettuati nell'ultimo anno assicurativo, rivalutate secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione;
- l'eventuale "quota" di capitale acquisita con il versamento del premio in scadenza alla data della rivalutazione.

**Art. 3 Rischio di morte**

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

**Art. 4 Riscatto**
Su richiesta scritta del Contraente il contratto può essere riscattato trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.
Il valore di riscatto è ottenuto applicando al capitale assicurato, rivalutato alla ricorrenza mensile della data di decorrenza del contratto che precede o coincide con la data di richiesta di riscatto, le percentuali indicate nella seguente tabella, che variano in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto:

| Tempo trascorso in anni interi dalla data di decorrenza | Valore di riscatto (in %) da applicare al valore del capitale maturato |
|---|---|
| 1 | 96 |
| 2 | 97 |
| 3 | 98 |
| 4 | 99 |
| 5 e oltre | 100 |

Il riscatto può essere esercitato anche limitatamente ad una parte di capitale assicurato, sempre che il valore residuo della polizza non sia inferiore a euro 2.600,00. Se il riscatto parziale implica un disinvestimento di capitale tale per cui il valore residuo della polizza, al netto della somma liquidata, è inferiore a 2.600,00 euro, la polizza viene riscattata per il suo intero valore. Il capitale residuo verrà rivalutato secondo le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.

**Art. 5 Opzioni**
Il presente contratto non prevede opzioni contrattuali.

**Art. 6 Entrata in vigore dell'assicurazione**
L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui la Proposta/Polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dell'Assicurato, a condizione che sia stato versato il premio pattuito.
Il versamento del premio sarà convalidato dalla Società mediante una lettera di conferma nella quale sarà comunicato al Contraente il numero definitivo della polizza.

**Art. 7 Beneficiari**
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, riscatto parziale, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

**Art. 8 Cessione, Pegno e Vincolo**
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

**Art. 9 Piano dei versamenti**
Il Contraente ha facoltà di scegliere:
- l'importo dei premi ricorrenti, con un minimo di euro 900,00, su base annuale;
- la frequenza dei versamenti ricorrenti (annuali, semestrali o mensili), sempre con un minimo su base annuale di euro 900,00;
- la durata del piano dei versamenti, con un minimo di cinque anni.

I premi ricorrenti sono costanti e dovuti per il periodo della durata dei versamenti stabilita, ma non oltre il decesso dell'Assicurato.
È facoltà del Contraente sospendere in qualsiasi momento il versamento dei premi mantenendo in vigore il contratto fino al decesso dell'Assicurato per un capitale determinato in funzione dei premi versati e che resta acquisito e continua a rivalutarsi. È dunque ammessa la sospensione dei versamenti quand'anche il Contraente abbia corrisposto un solo versamento tra quelli indicati in polizza.
In dipendenza dell'importo dei premi versati vengono applicati caricamenti di gestione decrescenti in funzione dell'ammontare dei premi, indicati nella seguente tabella:

| Ammontare del premio lordo versato | | Caricamenti di gestione |
|---|---|---|
| euro | | % |
| Da | A | |
| 0 | 49.999,99 | 4,50 |
| 50.000,00 | 249.999,99 | 3,50 |
| 250.000,00 | 499.999,99 | 2,50 |
| 500.000,00 | oltre | 1,50 |

Le rate di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite a mezzo di addebito sul c/c del Contraente presso la Banca aderente al Gruppo Banca Carige che gestisce il contratto.
Nel caso in cui il Contraente estingua il conto corrente bancario presso la Banca appartenente al Gruppo Banca Carige, i versamenti potranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario accreditando c/c dell'Agenzia Generale Carige Vita Nuova S.p.A. specificamente incaricata.

Il Contraente ha facoltà di:
- effettuare versamenti integrativi, in qualsiasi momento della vita del contratto e senza modificare nel caso dei premi ricorrenti la frequenza e l'entità dei premi ricorrenti originariamente stabiliti; per ciascun versamento integrativo, i caricamenti di gestione saranno pari a quelli previsti per i premi unici ricorrenti di pari ammontare;

- modificare la frequenza del pagamento premi prescelta, solo in coincidenza della ricorrenza annuale della polizza;
- modificare l'ammontare dei premi ricorrenti, a condizione che rientri nei seguenti importi minimi:

| Frequenza del versamento | Ammontare del premio lordo versato |
|---|---|
| | euro |
| annuale | 900,00 |
| semestrale | 450,00 |
| mensile | 75,00 |

- prolungare il piano dei versamenti;
- sospendere il piano dei versamenti in qualsiasi momento della vita del contratto; in tal caso il capitale maturato alla data di sospensione continuerà a rivalutarsi con le stesse modalità stabilite dalla Clausola di Rivalutazione;
- riprendere il piano dei versamenti in qualsiasi momento senza obbligo di pagare i premi arretrati.

**Art. 10 Pagamenti della Società**
Per i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti indicati di seguito.
Per i pagamenti conseguenti alla richiesta di riscatto da parte del Contraente:
- originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici;

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, si devono consegnare:
- originale di Proposta/Polizza e delle eventuali appendici;
- certificato di morte;
- copia del testamento se esiste, quando l'Assicurato è anche Contraente della polizza, o atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio che indichi che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e contenga l'individuazione degli aventi diritto;
- fotocopia di un documento valido e codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- se tra i Beneficiari vi sono minori: Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione del capitale e ne determini l'impiego.

Avvenuta la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro trenta giorni dietro consegna della documentazione.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore del Contraente o dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato presso la Banca aderente al Gruppo Banca Carige che gestisce il contratto.
Nel caso in cui il Contraente abbia estinto il conto corrente bancario acceso alla banca di cui sopra, il pagamento avverrà presso l'Agenzia Generale Carige Vita Nuova S.p.A. specificamente incaricata.

**Art. 11 Prestiti**
In nessun caso il contratto prevede l'erogazione di prestiti.

**Art. 12 Obblighi della Società**
Gli obblighi della Società risultano:
- da quanto stabilito nella Polizza e nelle presenti Condizioni Contrattuali;
- da eventuali Appendici firmate dalla Società stessa.

**Art. 13 Tasse e imposte**
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

**Art. 14 Diritto di recesso del Contraente**
Ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs 174/95, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il contratto è concluso alla data di sottoscrizione della Proposta/Polizza e dato l'ordine di addebito della prima rata di premio sul c/c del Contraente presso la Banca aderente al Gruppo Banca Carige che gestisce il contratto.
I Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito:

*CARIGE VITA NUOVA S.P.A.*
*Ufficio Gestione Portafoglio Bancassicurazione*
*Via G. D'Annunzio 41*
*16121 GENOVA GE*

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d'invio.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici) il premio versato.

**Art. 15 Foro competente**
Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o dei Beneficiari.

**Clausola di Rivalutazione**
La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle Condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento "NORVITA", attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
**A - Misura della rivalutazione**
La Società determina entro il 1° giorno del mese di ricorrenza della Polizza il rendimento annuo da attribuire, che si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 4 del Regolamento per l'85%, fermo restando che il residuo 15% deve essere almeno pari allo 0,75% (percentuale minima trattenuta dalla Compagnia).
È comunque garantita al contratto, indipendentemente da quanto trattenuto dalla Società, una rivalutazione

minima del 2% annuo, ad interesse composto sull'intero arco contrattuale trascorso.

**B - Rivalutazione delle quote di capitale**

Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto ciascuna "quota" di capitale, in vigore, verrà rivalutata incrementandola sulla base del tasso di rivalutazione fissato, a norma del punto A, entro il 31 dicembre che precede la data della rivalutazione, tenendo conto della data in cui il versamento è stato effettuato.

Ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, l'aumento di capitale verrà comunicato al Contraente.

**Regolamento Gestione Speciale Norvita**

**Art. 1** - Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della CARIGE VITA NUOVA S.p.A. che viene contraddistinta con il nome di GESTIONE SPECIALE NORVITA ed indicata nel seguito con la sigla "NORVITA".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della NORVITA.

La gestione della NORVITA viene effettuata in base alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26.3.1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

**Art. 2** - La gestione della NORVITA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.lgs. 24/02/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza della NORVITA al presente Regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione della attività attribuite alla NORVITA, il rendimento annuo della NORVITA, quale descritto al seguente Art. 4 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

**Art. 3** - La Società al fine di assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse intende rispettare il limite massimo del 5% con riferimento alla quota di strumenti finanziari e altri attivi emessi o gestiti da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

**Art. 4** - Il rendimento annuo della NORVITA per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio al valore medio della NORVITA stessa.

Per risultato finanziario della NORVITA si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo - per la quota di competenza della NORVITA al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella NORVITA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella NORVITA per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio della NORVITA si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito e della consistenza media annua di ogni altra attività della NORVITA.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella NORVITA ai fini della determinazione del rendimento della NORVITA. L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

**Art. 5** - La Società si riserva di apportare all'Art. 4 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

**Parte 4) GLOSSARIO**

- **Società:** la Compagnia di Assicurazione CVN o Carige Vita Nuova S.p.A.
- **Contraente:** persona, fisica o giuridica, che stipula il contratto con la Società impegnandosi alla corresponsione del premio.
- **Assicurato:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto;
- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica, designata in polizza dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Beneficiario può coincidere o meno con il Contraente.
- **Proposta/Polizza:** Proposta che, una volta sottoscritta, produce i medesimi effetti del contratto definitivo.
- **Data perfezionamento:** data in cui la Proposta/Polizza è stata sottoscritta dalla Società, dal Contraente e dall'Assicurato ed è stato pagato il premio pattuito.
- **Decorrenza del contratto:** data dalla quale si intendono valide ed efficaci le prestazioni dedotte nel contratto.
- **Durata del contratto:** periodo di validità del contratto, vale a dire l'intera vita dell'Assicurato;
- **Premio unico ricorrente:** importo versato dal Contraente alla Società
- **Caricamento:** parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.
- **Versamento integrativo:** premio che il Contraente ha facoltà di versare in qualsiasi momento per integrare i versamenti
- **Gestione Interna Separata:** fondo creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al novero delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che abbiano sottoscritto polizze rivalutabili.
- **Periodo di osservazione (gestione interna separata):** periodo in riferimento al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Interna Separata.
- **Aliquota di partecipazione:** percentuale del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Interna Separata che la Società riconosce agli Assicurati.
- **Percentuale minima trattenuta:** percentuale minima che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione interna separata;
- **Riscatto:** facoltà del Contraente di estinguere la polizza, con conseguente liquidazione dell'importo dovuto.
- **Riscatto parziale:** facoltà da parte del Contraente di incassare parzialmente il valore di riscatto maturato sulla polizza.

# Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03

## INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D. LGS 196/2003

Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d'ora innanzi "il Decreto Legislativo"), CARIGE VITA NUOVA intende informarla in merito ai punti sotto indicati.

**1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI**

I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto.

I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce "sensibili": tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all'adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.

**2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:

A) connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (ad esempio, per antiriciclaggio);

B) di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c).

**3. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.

**4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI**

In relazione alle attività svolte dalla CARIGE VITA NUOVA può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:

*a) Comunicazioni obbligatorie:*
sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta a effettuare in base a leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, Anagrafe Tributaria); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S., C.C., C.d.F., VV.UU.), organismi associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo (CIRT).

*b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente:*
rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti,

società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società di servizi postali.

*Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.*

c) *Comunicazioni strumentali all'attività della ns. Società:*
è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con CARIGE VITA NUOVA, ad esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti, che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela.
Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento.

*Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude l'opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.*

**5. DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

**6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all'estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione.
In ogni caso, non è previsto trasferimento all'estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).

**7. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL'INTERESSATO)**

La informiamo che l'art. 7 del Codice conferisce ad ogni *Interessato* taluni specifici diritti, e in particolare:

- di ottenere dal *Titolare* la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

**8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

- Titolare del trattamento dei dati personali è la CARIGE VITA NUOVA S.p.A., con sede in Via G. D'Annunzio, 41 – 16121 Genova – nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
- Il *Responsabile* del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l'Ufficio del Garante.
- Le richieste di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al responsabile della Privacy presso la Sede della Società.
- Infine, i suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).

**Parte 5) Modulo Proposta/Polizza**

**Il modulo di Proposta/Polizza è inserito nel presente Fascicolo Informativo a pagina 19**

**Il presente Fascicolo Informativo è aggiornato al 1° dicembre 2005.**

CARIGE VITA NUOVA ASSICURAZIONI

Società per Azioni - Fondata nel 1971 - Sede legale e Direzione Generale: **Italia** - Via G. D'Annunzio, 41 - 16121 GENOVA - Tel. 010.5498.1 - Telefax 010.5498518
Cap. Soc. € 46.280.000,00 i.v. - Registro delle Imprese di Genova e Cod. Fisc. 01739640157 - P.IVA 03723300103 - R.E.A. 373333
Impresa autorizzata con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 14-3-73 (G.U. del 19-4-73 n° 103)

GRUPPO BANCA CARIGE

BANCA CARIGE
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA

Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.

BANCA DEL MONTE DI LUCCA SPA

1871 Banca Cesare Ponti

Mod. 1 BA - Algraphy - 1105 - 7000